



Roma, Li 21 gennaio 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). È entrato in vigore il provvedimento in data 1 gennaio 2022.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell'e-commerce

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni”.

Il decreto è vigente a decorrere dal 30 giugno 2021.

L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

L'iter legislativo del decreto Sostegno

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Riforma dello sport: novità a partire dal primo gennaio 2022

Ai sensi del D.L. 73/2021 (cd. Decreto sostegni) convertito con L. 106/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore alcune delle disposizioni facenti parte del pacchetto di riforma organica dello sport.

Dei cinque decreti legislativi emanati lo scorso 28 febbraio 2021 per dare attuazione alla legge delega 86/2019, viene dunque data operatività all'intero D.lgs. 40/2021 e a parte del D.lgs. 36/2021 (artt. 10, 39 e 40 oltre che l'intero titolo VI). Risultano dunque essere ad oggi operative le modifiche apportate dalla riforma in materia di: sicurezza delle discipline sportive invernali (D.lgs. 40/2021); riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del nuovo registro delle attività sportive (Art.10 del D.lgs. 36/2021); fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili (Art.39 del D.lgs. 36/2021); Promozione della parità di genere (Art.40 del D.lgs. 36/2021); pari opportunità per persone con disabilità (Titolo VI del D.lgs. 36/2021).

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. La domanda di accertamento con adesione della società non sospende i termini anche per il socio: Cass. n. 879/2022

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 13 gennaio, ha stabilito che la domanda di accertamento con adesione presentata dalla società non sospende, per il periodo di novanta giorni, il termine per il ricorso anche nei confronti dei soci, i quali a loro volta sono legittimati a presentare, autonomamente, domanda di adesione. La vicenda aveva interessato un socio al 40 % di una sas che aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF scaturito, per effetto della trasparenza, da un precedente accertamento induttivo nei confronti della società. Infatti, quando si controverte sull'effetto della definizione effettuata dalla società, ciascun socio può opporre solo eccezioni personali, il ricorso proposto dal socio oltre la scadenza del termine di cui all'art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 546/92 è da considerarsi inammissibile.

2. Se il fornitore ha erroneamente trattato l'operazione come "esente" ai fini IVA e successivamente non abbia provveduto ad un'integrazione, l'imposta non può ritenersi tecnicamente dovuta o versata: CGUE, C- 156/20, Zipvit Ltd c. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 13 gennaio, in relazione ad una controversia scaturita dall'erronea qualificazione come operazioni esenti delle prestazioni di servizi postali individuali ha affermato che l'articolo 168 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l'Iva non può ritenersi tecnicamente dovuta o versata e dunque non è detraibile se l'operatore e il fornitore hanno erroneamente trattato l'operazione come "esente", conformemente al parere dell'autorità fiscale nazionale e successivamente non vi sia stata un'integrazione dell'imposta. In tale occasione i giudici europei hanno ribadito la ai fini della detrazione, è indispensabile il possesso di una regolare fattura, nella quale figuri l'importo dell'Iva trasferito, perché tale requisito è volto ad attuare il principio di neutralità. Per "IVA dovuta o assolta" si deve intendere l'imposta dovuta dal prestatore in astratto, già compresa nel prezzo versato, ma ciò diventa di rilevanza pratica per il destinatario solo qualora riceva una fattura con l'esposizione dell'IVA comprovante il trasferimento dell'imposta a suo carico.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. MISE: Contratti di sviluppo per investimenti pari a 2,2 miliardi di euro su semiconduttori, farmaceutica, turismo, rinnovabili e batterie

Il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato un ammontare di risorse pari a 2,2 miliardi di euro a sostegno della competitività delle filiere industriali strategiche del Paese, che rientra tra le priorità indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, il MISE, attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, si è posto l'obiettivo di realizzare almeno 40 nuovi progetti d'investimento su tutto il territorio nazionale.

A tal proposito, tali progetti di investimento riguardano diversi settori quali: automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale.

Nel dettaglio, 750 milioni di euro sono destinati per progetti d'investimento legati alla digitalizzazione, innovazione e competitività delle filiere del made in Italy, mentre 1 miliardo di euro è riservato al rafforzamento degli investimenti, anche in ricerca e innovazione, sulle principali filiere della transizione ecologica, favorendo inoltre i processi di riconversione industriale con la costruzione di Gigafactory per realizzare batterie e pannelli fotovoltaici e per l'eolico.

A ben vedere, è possibile rilevare che ogni progetto d'investimento finanziato dovrà infatti essere funzionale alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento di imprese appartenenti a filiere strategiche che siano in grado di aumentare la produttività e la crescita economica del Paese oltre che generare un impatto positivo sull'occupazione.

Tuttavia, si deve rilevare che è prevista una clausola normativa che disciplina la valutazione dei progetti e la concessione degli incentivi previsti dai Contratti di sviluppo.

Infatti, le imprese che presenteranno richiesta di accesso agli strumenti agevolativi, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, dovranno impegnarsi ad assumere in via prioritaria i percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il MISE.

2. MISE: attirati in Italia investimenti esteri pari a 40 milioni di euro con il programma Investor Visa

Il programma Investor Visa ha attirato, in aree strategiche per lo sviluppo e la competitività, investimenti esteri di un ammontare pari a 40 milioni di euro attirati.

Ciò è quanto emerge dal primo rapporto di monitoraggio pubblicato dal MISE, con i dati aggiornati allo scorso 31 dicembre.

In particolare, si deve precisare che, il programma Investor Visa, avviato dal Mise a partire dal 2017, prevede una procedura veloce, semplificata e digitale, di concessione del visto a vantaggio dei cittadini non UE che intendono effettuare un importante investimento o una donazione filantropica in Italia.

A tal riguardo, si deve sottolineare come, alla data del 31 dicembre 2021 si sono registrate ben 64 candidature, provenienti da 20 paesi, con un tasso di approvazione del 78,1%.

Nel dettaglio, la maggior parte dei candidati hanno optato per operazioni di investimento in società di capitali italiane (43), seguite da investimenti in start-up innovative (9), in titoli di Stato (10) e donazioni filantropiche (2).

Ulteriore dato positivo è segnato dall'aumento delle candidature presentate nel 2021, in cui sono pervenute 40 nuove domande, rispetto alla media registrata dall'inizio del programma.

In particolare, il totale degli investimenti mobilitati è di 18 milioni di euro, mentre gli investimenti attesi da candidature per cui è stato emesso il nulla osta ammontano a ulteriori 22,1 milioni di euro, per un totale di risorse in ingresso sul territorio italiano pari a 40,1 milioni di euro.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Risposta ad interpello n. 26 del 2021: trattamento IVA imbarcazione da diporto

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 26 del 14 gennaio 2022 in tema di trattamento IVA imbarcazione da diporto.

Dal 1° gennaio 2021, a seguito della c.d. Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea.

Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise.

In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea - DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale.

In particolare, le unità da diporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale. Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale.

La posizione dell'unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio.

La risposta fa anche presente che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione al ricorrere delle condizioni che l'articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le "merci in reintroduzione" (cd. "return goods relief"), tra cui:

i) il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall'uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione;

ii) l'assenza di alterazioni/trasformazioni sull'unità da diporto, accertata al momento dell'importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.

Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.

ALTRE NOVITÀ

2. Risposta ad interpello n. 23/2022: Superbonus - interventi effettuati da un condominio composto da più edifici

Con la risposta n. 23/2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito all'applicazione del Superbonus nei casi in cui gli interventi edilizi riguardino un condominio formato da più fabbricati indipendenti. I quesiti posti riguardano la possibile applicazione della detrazione del 110% nel caso di delibera da parte di separate assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi e la conseguente presentazione di comunicazione distinte, ai fini dell'esercizio dello sconto in fattura attraverso l'indicazione dello codice fiscale del condominio e, come beneficiari, i soli proprietari/detentori delle abitazioni collocate nel singolo fabbricato.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa e la prassi precedente in materia, chiarisce che in caso di interventi sulle parti comuni di un fabbricato, le relative spese possono essere considerate, ai fini della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle abitazioni sia superiore al 50% del totale possono usufruire dell'agevolazione anche i detentori o proprietari dei locali non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.

Nel caso in cui, invece, tale percentuale sia inferiore possono beneficiare del Superbonus, per le stesse spese, sulle parti comuni, soltanto i proprietari o i detentori delle abitazioni comprese nello stesso edificio.

Al riguardo l'articolo 119 del decreto "Rilancio" recita "Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole".

L'Agenzia precisa che l'approvazione dei lavori tramite delibere separate delle assemblee dei proprietari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi non riveste carattere fiscale ma civilistico.

Per accedere al Superbonus, è necessario, dunque, che i lavori siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale o, come prevede la norma stessa, se consentito, dalle assemblee dei proprietari o dei detentori delle unità immobiliari dei singoli fabbricati oggetto degli interventi.

Per quanto attiene al secondo quesito relativo agli adempimenti previsti per l'esercizio dello sconto in fattura (articolo 121 del DI "Rilancio") e al conseguente invio delle comunicazioni, l'Agenzia rimanda al provvedimento dell' 8 agosto 2020, mediante il quale è stato chiarito la comunicazione relativa ai lavori eseguiti è trasmessa all'Amministrazione finanziaria dall'amministratore del condominio direttamente o tramite un intermediario, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia, oppure, nel caso in cui non occorra un amministratore, da uno dei condomini a tal fine incaricato. Infine, nel caso di cessione del credito a terzi per le rate residue di detrazione non fruita per le spese sostenute nel 2020 e 2021, deve essere il condomino a inviare la comunicazione direttamente o tramite intermediario.

3. Risposta ad interpello n. 18/2022: configurabilità di una stabile organizzazione all'estero ai fini dell'opzione per il regime di branch exemption.

Con la risposta n. 18/2022, l'Agenzia delle Entrate qualifica come stabile organizzazione un'entità costituita nello Stato estero da una società residente in Italia, allo scopo di prendere parte ad una gara di appalto nel settore della distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua. L'esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption, di cui all'articolo 168-ter del TUIR è subordinato alla condizione che "sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall'articolo 162 del TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica". In virtù del principio di prevalenza della norma convenzionale su quella interna, in presenza di un Trattato con il Paese estero interessato occorre preliminarmente considerare la definizione resa dal diritto internazionale per verificare la presenza di una branch.

Nel caso di specie, il Trattato con lo Stato estero detta una definizione di stabile organizzazione subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- esistenza della sede d'affari;
- fissità spaziale e temporale della sede d'affari;
- svolgimento dell'attività d'impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d'affari.

L'esistenza di una sede di affari si costata nella misura in cui l'impresa abbia a disposizione un certo spazio, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale ne disponga. Nel caso di specie, l'istante dimostra la disponibilità di un immobile come sede d'affari della struttura estera e di un magazzino, condotto in locazione, per il deposito della strumentazione. La sede d'affari deve essere fissa e cioè sia stabilita in un determinato luogo con un certo grado di permanenza. Nel caso prospettato, si osserva che il contratto di locazione della sede d'affari ha una durata di tredici mesi, a dimostrazione di una presenza stabile anche dal punto di vista temporale. Affinché l'insediamento estero sia considerato stabile organizzazione, è necessario che l'impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la sede stessa. Inoltre, l'attività posta in essere dalla sede estera non deve rientrare tra quelle aventi carattere preparatorio o ausiliario, idonee ad escludere la configurabilità di s.o. (c.d. negative list). Tutto ciò premesso, l'Agenzia ritiene sussistere una S.O. nello Stato estero ai sensi della richiamata disposizione convenzionale, fermo restando che, ai fini dell'esercizio dell'opzione per la branch exemption, è necessario che anche l'Amministrazione finanziaria estera ravvisi l'esistenza di una S.O. sulla base della propria normativa interna.

4. Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 18 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento a seguito delle modifiche apportate con la legge di bilancio in tema di eliminazione, dal 1° gennaio 2022, dell'aggio dovuto dai debitori, per rimborsare le spese di gestione del servizio nazionale di riscossione.

L'articolo 1, comma 15 e seguenti, della legge n. 234/2021, ha infatti previsto che il costo di remunerazione del servizio, per i carichi affidati al gestore della riscossione nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022, graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato. In particolare, in conseguenza della nuova disciplina, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, D.lgs. n. 46/1999), non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all'1% delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

Tali previsioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre, resta fermo l'utilizzo del modello precedente per i carichi affidati all'Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS